

Assunzioni agevolate in apprendistato di primo livello: novità e conferme della legge di Bilancio per l'anno 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160)

Per i datori di lavoro che, **dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020**, assumono giovani - dai **15 ai 25 anni non compiuti** - con contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D. Lgs. 81/2015), la Legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto:

- per le imprese con requisiti dimensionali **pari o inferiore a 9 dipendenti: 0% dell'aliquota imponibile**, inerente i periodi contributivi maturati nei **primi tre anni di contratto**;
- per le imprese con requisiti dimensionali **sopra i 9 dipendenti: 5%** aliquota contributiva per l'intera durata del rapporto di apprendistato.

L'aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista¹.

Inoltre, la Legge n. 205/17 (Legge di bilancio 2018) ha previsto l'estensione degli incentivi di cui all'art. 32 del D. Lgs. 150/2015, ovvero il datore di lavoro usufruisce di:

- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell'**1,31%**, di cui all'art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs. n. 81/2015;
- cancellazione del contributo integrativo dello **0,30%**, ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi Interprofessionali;
- abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista dall'art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. *ticket* di licenziamento).

Sotto il profilo fiscale, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997.

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al **5,84%** della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Diversamente, per i periodi contributivi maturati negli **anni di contratto successivi al terzo anno**, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al **10%**.

Nella stessa fattispecie, il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASPI nella misura dell'**1,31%** e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo **0,30%**.

In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, da apprendistato a "tutele crescenti"

La Legge n. 205/2017 (art. 1, c. 100-108 e 113-115) ha previsto (e ancora permane) un **esonero** dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli per il lavoro

¹ Come chiarito dall'Interpello MLPS 22/2016. Sul punto cfr. anche circolare INPS n. 108 del 14/11/2018 punto 3.4

domestico), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tutele crescenti.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è pari al **100%**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di **36 mesi**, fermo restando il limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che - **entro sei mesi** dall'acquisizione del titolo di studio - hanno svolto presso il **medesimo** datore:

- attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al **30%** delle ore di alternanza previste) o
- periodi di apprendistato.